

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 , n. 145

Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della
sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o,
se diverso, di confezionamento



-Castello d'Agogna-
6 novembre 2017

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 , n. 145

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 -11- 2017
Entrata in vigore



5-04-2018

(al 180° giorno dalla pubblicazione)

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto entro l'entrata in vigore possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti.

Art. 3 Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività **devono** riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, **possono** riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Art. 4. Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo 1 del presente decreto, è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento.
2. L'indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

Art. 4. Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

3. L'indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui:
 - a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta: nome, ragione sociale e indirizzo dell'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti; Nome o Rag. Sociale con cui è commercializzato il prodotto o se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione. (ai sensi dell'articolo 9, paragrafo I, lettera h) , del regolamento (UE) n. 1169/2011);
 - b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;**(NON RIGUARDA IL RISO)**
 - c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

Art. 4. Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

Art. 4. Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

Riso italiano proveniente dalle migliori zone di coltivazione.
È un prodotto selezionato e resistente alla cottura.
Per una buona conservazione tenere in luogo fresco e asciutto.
Il riso mantiene le sue proprietà specifiche in ambiente con temperatura di 17°C e umidità relativa del 65%.

S. ANDREA

Riso di media grandezza, le cui dimensioni e caratteristiche ne fanno un ottimo compromesso fra tenuta alla cottura e capacità di assorbimento dei condimenti. La ricchezza di amido lo rende ideale per la preparazione di risotti cremosi, minestre e arancini.

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO/LOTTO/STABILIMENTO DI CONFEZIONAMENTO:
VEDERE DATA/CODICE/LETTERA INDICATI SUL LATO SUPERIORE O INFERIORE DELL'ASTUCCIO.


Ente Nazionale Risi
Via San Vittore 40
20123 Milano

A: Piazza Zumaglini 14 - 13100 - Vercelli

B: Strada per Ceretto 4 27030 Castello D'Agogna (PV)

RISO ITALIANO 1000g e

8 003285 000712



Art. 4. Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

5.L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011:

1 fatte salve le misure nazionali adottate le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili ad interferire.

2 le indicazioni obbligatorie che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della «x») è pari o superiore a 1,2 mm.

Art. 5. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 3 del presente decreto, **non riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **2.000 euro a 15.000 euro**.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto, **nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **2.000 euro a 15.000 euro**.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto, **non riporta in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie** stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **1.000 euro a 8.000 euro**.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (riguardanti gli illeciti amministrativi).

Art. 6. Autorità competente

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Art. 7. Clausola di mutuo riconoscimento

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)